

COMUNE DI GIORNICO

"DISCARICA LONGA"

REGOLAMENTO

MATERIALI INERTI

INDICE

A. GENERALITÀ'

Art. 1 : Scopo	3/9
Art. 2 : Basi legali	3/9
Art. 3 : Applicazione	3/9
Art. 4 : Costruzione e manutenzione	3/9
Art. 5 : Gestione	3/9
Art. 6 : Uso	3/9
Art. 7 : Accesso veicolare	4/9
Art. 8 : Obbligo di consegna	4/9

B. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 9 : Capienza e sistemazione	5/9
Art. 10 : Materiale depositato	5/9
Art. 11 : Accettazione rifiuti edili	5/9
Art. 12 : Consegna	6/9
Art. 13 : Giorni ed orari di consegna	6/9

C. TASSE

Art. 14 : Tasse per rifiuti edili	7/9
Art. 15 : Esenzioni	7/9
Art. 16 : Esecutività della tassa	7/9

D. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 : Modifiche Regolamento	7/9
Art. 18 : Trasgressioni	7/9
Art. 19 : Contravvenzioni	8/9
Art. 20 : Provvedimenti coattivi	8/9
Art. 21 : Eliminazione discariche abusive	8/9
Art. 22 : Notifiche al Dipartimento	8/9
Art. 23 : Rimedi e diritti	8/9
Art. 24 : Rinvio	8/9
Art. 25 : Entrata in vigore	9/9
Art. 26 : Disposizioni abrogative	9/9

A. GENERALITÀ.

Art. 1 : Scopo.

Il presente Regolamento disciplina la raccolta e il deposito di rifiuti edili sul mappale RT 52 (VN 19) Rivöi/Longa nel Comune di Giornico (in seguito solo Comune), denominata " discarica Longa " .

Art. 2 : Basi legali

Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque e sulla protezione dell'ambiente.

Art. 3 : Applicazione.

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. La sua applicazione compete al Municipio.

Art. 4 : Costruzione e manutenzione.

Il Municipio provvede alla costruzione e alla manutenzione delle infrastrutture necessarie all'esercizio della discarica conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e in conformità delle autorizzazioni federali e cantonali e delle condizioni vincolanti delle licenze edilizie Cantonali e Comunali.

Art. 5 : Gestione.

1. La discarica sarà gestita dal Municipio che ne curerà l'amministrazione e la sistemazione secondo le norme del presente Regolamento .
2. La Sezione protezione aria e acqua (SPAA) del Dipartimento del Territorio può eseguire qualsiasi intervento in conformità delle disposizioni vigenti in materia di protezione delle acque e autorizzare eventuali depositi di materiali inerti conformi alla cifra 11, allegato 1 della Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR).

Art. 6 : Uso

1. La discarica é aperta al pubblico e sono quindi autorizzati a deporre materiale che adempie alle condizioni di cui all'art. 10, i privati, gli enti pubblici, le imprese e le aziende che operano nel comprensorio del Comune.
2. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Dipartimento competente e dal Municipio.

Art. 7 : Accesso veicolare.

1. E' inteso che ogni responsabilità con relativo obbligo di risarcimento dei danni causati dal trasporto, dal non rispetto delle prescrizioni del traffico, come pure dalla presenza di materiale inammissibile inquinante, resta a completo carico del depositante.
2. L'accesso alla discarica di veicoli con portata superiore alle 3,5 tonn. dalla strada stazione FFS - vecchia stazione FFS non é consentito.

Art. 8 : Obbligo di consegna.

1. La consegna dei rifiuti edili é obbligatoria su tutto il comprensorio del Comune.
2. Il depositante deve indicare, al momento della richiesta di consegna in discarica, la provenienza del materiale.
- 3, Il depositante é tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie atte a consentire la verifica dell' adempimento delle condizioni poste dal presente Regolamento, nonché a permettere gli ulteriori controlli che il gestore riterrà in ogni tempo di operare.
4. Qualora il depositante rilasci informazioni inesatte o incomplete oppure impedisca i controlli operati o richiesti dal gestore, quest'ultimo potrà applicare i provvedimenti di cui agli art. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente Regolamento.

B. PRESCRIZIONI TECNICHE.

Art. 9 : Capienza e sistemazione

1. Il Comune si impegna a sfruttare al massimo il volume disponibile; a tale scopo i suoi incaricati daranno indicazioni insindacabili sul modo e sull'ubicazione dello scarico dei materiali.
2. Il Comune provvederà, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento, alla sistemazione e alla copertura della discarica. A questo scopo gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni relative al deposito del materiale impartite loro dai responsabili la discarica. In funzione di quanto sopra il gestore si riserva la facoltà, previo avvertimento, di limitare l'afflusso giornaliero del materiale senza che il depositante possa vantare pretese.
3. E' compito del depositante concordare con il gestore il deposito di grandi quantitativi di materiali che possono intralciare il regolare funzionamento della discarica.

Art. 10 : Materiale depositato.

1. Nella discarica possono essere depositati solo materiali inerti conformi alla cifra 12, allegato 1, dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10.12.1990, che recita :
i rifiuti edili possono essere depositati in una discarica per materiali inerti se soddisfano le seguenti esigenze :
 - a) detti rifiuti non devono essere mescolati a rifiuti speciali
 - b) devono essere costituiti per almeno il 90% del peso da materiale sassoso o simile alle rocce come calcestruzzo, tegole, cemento di amianto, vetro, calcinacci o materiale proveniente dal rifacimento di strade.
 - c) devono essere previamente liberati dai metalli, materie plastiche, carta, legno e tessili nella misura massima possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e supportabile sotto il profilo economico.Nelle discariche per materiali inerti può essere depositato materiale di scavo e di sgombero, non inquinato, a condizione che tale materiale non potrà essere riutilizzato per l'agricoltura.
2. In caso di contestazione circa l'idoneità e/o la tollerabilità del materiale presentato al deposito, il personale incaricato al controllo della discarica deciderà in modo insindacabile, sentiti, se del caso, i responsabili del Dipartimento competente.

Art. 11 : Accettazione rifiuti edili.

1. L'accettazione dei rifiuti edili che possono essere depositati in discarica resta comunque ad esclusivo giudizio del gestore.

2. In base all'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali quest'ultimi devono essere smaltiti dagli stessi artigiani in modo corretto ed adeguato al tipo di sostanza.

Artigiani ed imprenditori hanno pertanto l'obbligo di rimuoverli dal cantiere e di consegnarli ad una ditta abilitata allo smaltimento (l'elenco delle ditte é ottenibile presso la Sezione protezione acqua e aria del Dipartimento competente) o al Centro di raccolta per rifiuti speciali dell' Ente smaltimento rifiuti di Bioggio.

3. **Materiali in polietilene e in polistirolo espanso rigido (EPS) sono da accuratamente separare e riciclare negli appositi sacchi forniti da ditte specializzate.**

4. I residui riutilizzabili quali :

- materiali ferrosi,
- carta, cartone,
- legno,
- vetro,
- alluminio,
- rame,
- batterie elettriche,
- materiale comunque riciclabile,

devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta o alle ditte specializzate.

5. Gli scarti bituminosi provenienti da demolizioni di pavimentazioni stradali devono essere consegnati presso i centri di raccolta preposti.

Art. 12 : Consegna.

1. I rifiuti edili devono essere consegnati in discarica,sciolti.
2. E' proibito il deposito in discarica dei rifiuti edili contenuti in imballaggi, scatole, bidoni, ecc.

Art. 13 : Giorni ed orari di consegna.

1. La consegna dei rifiuti edili potrà avvenire dall'alba al tramonto, nei giorni feriali.
2. Il Municipio potrà regolare o modificare con ordinanza gli orari di consegna dei rifiuti edili alla discarica.

C. TASSE

Art. 14 : Tasse per rifiuti edili.

1. La raccolta dei rifiuti edili é finanziata da una tassa prelevata dal Comune, conformemente all' art. 107 LOC e all' art. 70 LALIA.
2. La tassa é fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d' esercizio previsti e comunque non inferiore a:
materiale di scavo composto di
materiale sciolto e roccia Fr. 10.-/m3

materiale di demolizione comprendente materiale sassoso o simile alle rocce come calcestruzzo, tegole, cemento d' amianto, vetro, calcinacci o materiale proveniente dal rifacimento di strade Fr. 14.-/m3
3. La tassa é dovuta dal depositante il materiale in discarica.
4. L'ordinanza prescrive le modalit  di incasso in base al cpv.2. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art.80 della LFEF.

Art. 15 : Esenzioni

1. Il Patriziato é esente da tassa di deponia,
2. Il Municipio, in casi eccezionali, potr  dispensare dal pagamento della tassa.

Art. 16 : Esecutivit  della tassa.

La decisione d'imposizione della tassa, cresciuta in giudicato, é parificata a sentenza ai fini della LFEF.

D. NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 17 : Modifiche Regolamento.

1. Il presente Regolamento d'esercizio potr  essere modificato e adattato a eventuali nuove esigenze e necessit  dal gestore con l'approvazione del Sezione protezione aria e acqua (SPAA).
2. Il presente Regolamento é consegnato in due copie al richiedente il deposito in discarica il quale dovr  restituirne una controfirmata per accettazione al Comune. Il presente Regolamento vale nei confronti del depositante per tutte le richieste di deponia presentate dopo la sottoscrizione.

Art. 18 : Trasgressioni.

1. In caso di violazione da parte dell'utente delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nei relativi allegati, il gestore é autorizzato a revocare l'accesso alla discarica.

2. Rimane riservato il risarcimento di ogni ulteriore danno provocato dall'utente.

Art. 19 : Contravvenzioni.

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento del Territorio.
2. L'ammontare massimo della multa é di fr. 5000.--
3. Sono riservate eventuali azioni penali e/o civili.

Art. 20 : Provvedimenti coattivi.

1. Non appena una decisione del Municipio é divenuta definitiva lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione, entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPac (legge federale sulla protezione delle acque) e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un' adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 21 : Eliminazione discariche abusive

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, é tenuto ad imporre l'eliminazione delle discariche non conformi alle presenti ed a altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati.

Art. 22 : Notifica al Dipartimento.

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 23 : Rimedi e diritti.

1. Contro la decisione del Municipio é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPCa (legge federale sulla protezione delle acque), riservate le norme speciali.
2. Ogni contestazione che dovesse sorgere nell'interpretazione o applicazione del presente Regolamento o dei relativi allegati, sarà decisa da un arbitro inappellabile designato di comune accordo dalle parti, oppure, nel caso di disaccordo, dal presidente pro tempore del Tribunale d' Appello.

Art. 24 : Rinvio.

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA-ASPEE-ASTEA, le norme SN della SSIV-APSLI e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 25 : Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato il 1. gennaio 1995.

Art. 26 : Disposizioni abrogative.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento é abrogata ogni altra disposizione in materia di rifiuti edili.

Approvato dal Consiglio Comunale il 5 dicembre 1994

Approvato dal Consiglio di Stato il 8 settembre 1995

PER IL MUNICIPIO DI GIORNICO

IL Sindaco

Il segretario